

CONTROLLI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SULL'ATTIVITA' DEL DELEGATO

Il controllo da parte del G.E. sull'operato del Delegato alla Vendita.

Le conseguenze della mancata osservanza delle indicazioni del GE.

Gli aspetti sostanziali e processuali problematici del sistema di controllo declinato dal nuovo art. 591-ter c.p.c.

SISTEMA DEI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DEL P.D.

A) CONTROLLO INTERNO

a. VERTICALE

i. Dal Ge al Pd → art. 591 bis, co. 11, c.p.c.

ii. Dal Pd al Ge → art. 591 ter c.p.c.

b. CIRCOLARE → doppio controllo → Fasi e sequenza di subprocedimenti

B) CONTROLLO ESTERNO → art. 591 ter c.p.c.

1) CONTROLLO INTERNO VERTICALE GE-PD:

a. TEMPO:

i. Processo esecutivo → no accertamento di diritti (diritto è presupposto), ma coinvolge pluralità di interessi in gioco:

1. Soddisfazione dei creditori

2. Garanzia del debitore al giusto processo → ragionevole durata del processo → L. Pinto

3. Stabilità più appetibilità delle vendite per il mercato interno

4. Attrazione di investitori internazionali

ii. Linee guida del CSM → efficienza, efficacia e rapidità → conseguire il massimo ricavato nel minor tempo possibile

iii. TEMPO fonda la ratio stessa del professionista delegato:

1. Consapevolezza che il privato altamente competente ha una gestione più veloce e snella delle procedure di vendita

2. Maggiore operatività sul campo e a contatto con l'immobile → anche grazie all'anticipazione dell'incarico con quello di custodia;

3. Minor numero di fascicoli rispetto al GE → maggiore padronanza della posizione

4. DELEGA perché la funzione del GE è quella di sostituirsi al debitore perché c'è inosservanza del diritto e non incertezza del diritto = giurisdizione per accessione ma non per attività necessariamente giurisdizionale → si cerca l'indipendenza del giudice non la funzione giurisdizionale → DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE

iv. RIFORMA CARTABIA → potenziamento dell'esternalizzazione delle attività di delega + aumento del profilo di competenza del professionista delegato → 179 ter disp att c.p.c. → maggiore prossimità del delegato al curatore → art. 591 bis, co. 11, c.p.c. = art. 123 CCII (DIFFERENZA: controllo del GD è prevalentemente ex post, controllo del GE è anche ex ante: il curatore è organo autonomo della procedura concorsuale con competenze proprie diverse dal giudice (es. contabilità) mentre il delegato svolge una funzione è comunque propria del giudice dell'esecuzione)

- v. Anche ausiliari del giudice incidono direttamente sulla efficienza e celerità del processo esecutivo;
- vi. Art. 591 bis c.p.c. prevede numerosi termini acceleratori per lo svolgimento delle attività del delegato;

vii. CONTROLLO DEL GE SUI TERMINI:

1. Controllo generale sul movimento e l'andamento della procedura

2. Controllo analitico del rispetto di ogni singolo termine

→ IMPORTANZA DELLE RELAZIONI PRIODICHE (D.L. 59/2016, conv. L. 119/2016 + ART. 591 bis, u.c., c.p.c.):

- INIZIALE
- FINALE
- PERIODICA DOPO TENTATIVI DI VENDITA + semestrale

→ Giudice controlla con le relazioni:

- Rispetto di ogni singolo termine (emissione avviso di vendita, rifissazione delle aste, saldo prezzo, bozza del d.t., cancellazioni, predisposizione del progetto di riparto)
- Che la procedura vada avanti: Procedure presentano problemi e difficoltà, difficile immaginare procedure sempre snelle e veloci, ma importanza è che il fascicolo sia in movimento, lavorato e monitorato
- PROROGA: no nullità degli atti posti in essere dopo la scadenza della delega, ma la proroga va sempre chiesta per tempo: anche rispetto del termine entro cui chiedere la proroga si tiene conto ai fini dell'osservanza dei termini

CONSEGUENZE MANCATO RISPETTO TERMINI → art. 591bis, co. 11, c.p.c. + art. 179 ter, co. 10, disp. att. c.p.c. → REVOCA/SOSTITUZIONE + CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI X TRE ANNI

b. CONTROLLO IN BASE ALLA FASE

- i. Il processo esecutivo più che una sequenza logica e cronologica di atti successivi è più una sequenza di subprocedimenti;
- ii. Controllo varia a seconda della natura e dello scopo del subprocedimento:
 - 1. FASE DISTRIBUTIVA → assorbente l'accordo delle parti: il progetto è messo in anticipo a conoscenza delle parti che possono proporre osservazioni + aprire controversia distributiva 512 cpc → controllo del giudice minimo
 - a. In controtendenza la riforma cartabia che presuppone il controllo del GE sul progetto di distribuzione (anche se finalità è quella di anticipare eventuali osservazioni che possano rallentare la procedura);
 - b. Controllo sulla trascrizione e registrazione del DT → io chiedo attestazione di cancelleria al momento della istanza di liquidazione del compenso: non liquido il compenso fino a che non sono in ordine le carte;
 - c. Controllo sulla relazione finale prima di approvare il rendiconto → lista dei movimenti bancari del c/c intestato alla procedura + quietanze dei creditori che sono stati pagati dalla procedura

- d. FASE LIQUIDATORIA: maggiore controllo in funzione del miglior dt possibile (questo anche perché prima della cartabia scarsissima stabilizzazione e neutralizzazione dei vizi del dt) → ora nuovo meccanismo del controllo diffuso e del reclamo previsto dall'art. 591 ter c.p.c. → si riduce importanza procedurale, ma resta interesse generale a stabilità e ordine delle vendite pubbliche che si inseriscono nella circolazione dei beni immobili;

2) CONTROLLO CIRCOLARE → doppio controllo delle attività di controllo del GE anche da parte del PD → quando tutto parte in ordine la procedura ha maggiori possibilità di successo e di conclusione proficua nel minor tempo possibile:

Con prima relazione:

- a. NOTIFICHE E REGOLARITA' DEL CONTRADDITTORIO (soprattutto nel caso delle divisioni endo-esecutive [REDACTED]);
- b. ELEMENTI CHE POSSONO IMPEDIRE LA VENDITA → ci sono vizi e invalidità che resistono alla stabilizzazione prevista dall'art. 591 ter c.p.c. e al termine di fase per l'opposizione esecutiva:
 - i. identità del bene (aliud pro alio) e
 - ii. diritto pignorato (c[REDACTED]: vendita di porzioni catastali che non appartenevano all'esecutato);
 - iii. comunione legale e notifiche al coniuge (DIFFERENZA REGISTRI: regime patrimoniale della famiglia va verificato sempre sul registro degli atti di matrimonio (pubblicità costitutiva), non basta conservatoria (pubblicità dichiarativa) → caso dell'errata dichiarazione nell'atto di compravendita trascritto;
 - iv. certificato di esistenza in vita del debitore esecutato altrimenti pignoramento inesistente;
- c. CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI: NO VOLTURA CATASTALE (non rileva ai fini dell'esecuzione, ma solo ai fini fiscali, es. dichiarazione di successione); diverso il caso del FRAZIONAMENTO! Da verificare la trasferibilità del bene nella situazione catastale in cui si trova;
- d. CONTROLLO ECONOMICITA' DELLA PROCEDURA: qual è il diritto pignorato (usufrutto di esecutato 80enne su proprietà 1/2) ? condizioni dell'immobile? Probabilità di vendita alla prima asta? Oneri di liberazione?
 - ➔ Avvisare i creditori prima che la procedura inizia a produrre costi e oneri:
 - Si evitano così l'accanimento dei creditori per coprire i costi di procedura;
 - Sollecita e consente al GE l'esercizio del 164 bis c.p.c. disp att

CONSEGUENZE in questo caso sul COMPENSO

- e. CONTROLLO DEL DT : se tutti questi controlli sono già stati fatti:
 - i. Elenco di requisiti e documentazione di cui deve essere dotato il dt
 - ii. Controllo quindi sulla documentazione → es. cdu valido
 - iii. Visura ipocatastre → FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI (attenzione!)
 - iv. antiriciclaggio

3) CONTROLLO INTERNO VERTICALE PD-GE

Breve rappresentazione di come funziona la consolle del Giudice

Ovviamente vanno rappresentate tutte le circostanze sin qui esplicate che devono essere oggetto di controllo circolare e incrociato

Nell'interesse della procedura il pd deve risolvere da solo le questioni che può risolvere da solo perché lo prevede il 591 ter c.p.c.

Caso dell'esclusione automatica dalla vendita telematica.